

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOMBARDI, DE LUCA** Angelo, **MILITERNI, LO GIUDICE,**  
**BARTOLOMEI e SPIGAROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1967

#### Norme per il riordinamento delle carriere del personale amministrativo della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. — Presso questo ramo del Parlamento è in corso di approvazione (già approvato dall'altro ramo) il disegno di legge n. 1961 con il quale vengono nominati in soprannumero consiglieri della Corte dei conti con il sistema del congelamento di un numero equivalente di posti al grado iniziale fino al totale riassorbimento, negli anni avvenire.

Tale disegno di legge, che prosegue nel suo iter legislativo, pone all'attenzione di questo Consesso il problema del personale della carriera direttiva dello stesso Istituto per due motivi particolari:

il primo relativo al riordinamento della Corte, chiamata ad assolvere compiti essenziali per la vita della pubblica Amministrazione e nell'interesse del pubblico danaro;

il secondo per la funzionalità dei servizi amministrativi sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale (Segreterie giudiziali).

La legge 20 dicembre 1961, n. 1345, per se stessa apportatrice di benefici di carat-

tere temporaneo, ha dimostrato chiaramente, nei cinque anni di applicazione, che fondamentali per l'Istituto sono tre carriere: quella della Magistratura, quella direttiva e quella esecutiva.

Per la Magistratura è detto nel disegno di legge n. 1961 sopra ricordato. Per la carriera direttiva si impone un riordinamento interno per le improrogabili esigenze di servizio cui la Corte deve provvedere per consentire le quali, *senza aggravare il bilancio*, viene proposta la soppressione della carriera di concetto di per se stessa ibrida (si sviluppa in sole tre qualifiche), non rispondente alle esigenze dell'Istituto, spesso confusa nelle due carriere, direttiva ed esecutiva, in mezzo alle quali si trova limitata se non addirittura assorbita; e pertanto è stato disposto il presente disegno di legge.

Il provvedimento consta di 6 articoli.

Con gli articoli 1, 2 e 3 gli attuali ruoli organici delle carriere direttiva, esecutiva ed ausiliaria vengono sostituiti con quelli ivi indicati. Si precisa e si sottolinea che con ciò non si chiede un ampliamento di

organici; si vuole invece che si provveda alla necessità di una migliore strutturazione degli organici dell'Istituto disciplinando meglio l'accesso in carriera senza però derogare dalle norme relative alle carriere dello Stato. Non ci sono pertanto oneri di spesa essendo il provvedimento strettamente analogo a quello della recente legge 14 dicembre 1965, n. 1338, emanata per il riassetto del Ministero dell'interno ed altre ancora emanate per il riassetto di altri Ministeri; anzi, nel tempo, verrebbero ad esserci delle sensibili economie col ridimensionamento che, con questo disegno di legge, si sottopone, onorevoli colleghi, alla vostra approvazione.

Con l'articolo 4 si vuole logicamente estendere anche a tutto il personale amministrativo una norma che già vige per il personale di magistratura.

Con l'articolo 5, dettato nell'interesse stesso dell'Amministrazione e dei servizi si vuole evitare che alcuni posti in alcune qualifiche del personale amministrativo della Corte dei conti possano non essere immediatamente coperti per la mancanza del raggiungimento dell'anzianità minima richiesta ai funzionari ed impiegati per la loro scrutabilità.

Con l'articolo 6 si è voluta una norma di giustizia al fine di togliere sperequazioni interne retributive tra personale e personale delle stesse categorie e delle stesse qualifiche; l'onere di spesa minimo è altamente compensato dall'economia tratta dal riordinamento delle carriere di cui ai precedenti articoli.

Onorevoli senatori, illustrata la bontà delle proposte vi invitiamo a dare il vostro favorevole parere per l'approvazione del disegno di legge che si propone.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La tabella D annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è sostituita dalla tabella seguente:

**TABELLA D****RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA  
E DI REVISIONE — CARRIERA DIRETTIVA**

Coeff.	QUALIFICA	N. posti
670	Direttori capi di Segreteria e Direttori capi di Revisione . . . . .	45
500	Direttori di Segreteria di 1 <sup>a</sup> classe e Direttori di Revisione di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	84
402	Direttori di Segreteria di 2 <sup>a</sup> classe e Direttori di Revisione di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	97
325	Vice Direttori di Segreteria e Vice Direttori di Revisione . . . . .	120
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>346</b>

L'attuale ruolo del personale della carriera di concetto è mantenuto ad esaurimento.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di Vice Direttore di Segreteria o di Revisione saranno iscritti, anche in soprannumero, nella qualifica di Direttore di Segreteria o di Revisione di 2<sup>a</sup> classe.

Ai concorsi per l'accesso alla carriera direttiva potranno partecipare tutti gli impiegati delle carriere direttive di tutte le Amministrazioni dello Stato e potranno partecipare anche gli impiegati della carriera di concetto ad esaurimento della Corte dei conti che avranno maturato l'anzianità prevista dall'articolo 196 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. Per gli appartenenti alla

carriera di concetto ad esaurimento della Corte dei conti, già in possesso, alla data di pubblicazione della presente legge, dell'anzianità prevista, sarà bandito in prima applicazione della presente legge un concorso per titoli ad essi riservato.

Per quanto concerne lo stato giuridico per il personale della carriera direttiva valgono, per quanto applicabili, le norme stabilite dalla parte II, titolo primo del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 è abrogato.

#### Art. 2.

La tabella E annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è sostituita dalla tabella seguente:

#### TABELLA E

#### RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE ESECUTIVO

Coeff.	QUALIFICA	N. posti
325	Archivisti superiori . . . . .	45
271	Archivisti capo . . . . .	135
229	Primi archivisti . . . . .	300
202	Archivisti . . . . .	} 379
180	Applicati . . . . .	
157	Applicati aggiunti . . . . .	
		859
271	Assistente alla vigilanza . . . . .	1
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>860</b>

Tutti coloro che sono in possesso del prescritto titolo di studio potranno essere transitati, a domanda, in prima applicazione della presente legge, nel corrispondente coefficiente della carriera di concetto ad esaurimento restando il loro posto a gravare sulla qualifica iniziale della carriera esecutiva.

## Art. 3.

La tabella G annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è sostituita dalla tabella seguente:

## TABELLA G

## RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coeff.	QUALIFICA	N. posti
180	Commessi capi . . . . .	40
173	Commessi . . . . .	80
159	Uscieri capi . . . . .	} 153
151	Uscieri . . . . .	
142	Inservienti . . . . .	
	Totale . . . . .	<u>273</u>

*Personale tecnico*

173	Agente tecnico capo . . . . .	1
159	Agenti tecnici . . . . .	15
	Totale . . . . .	<u>16</u>

## Art. 4.

A tutto il personale amministrativo che presta servizio nelle delegazioni regionali della Corte dei conti sarà applicata la disposizione prevista dall'articolo 7, comma secondo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

## Art. 5.

Il personale amministrativo, che non ha potuto usufruire della riduzione di anzianità prevista dall'articolo 39 della legge n. 1345 del 20 dicembre 1961, potrà beneficiare della riduzione della metà del periodo minimo di permanenza nella qualifica, con le stesse modalità previste dalla suindicata norma a decorrere dall'entrata in vigore della pre-

sente legge ed entro il termine di tre anni per il personale di dattilografia il periodo di permanenza per il passaggio al coefficiente superiore è ridotto alla metà.

Art. 6.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse nell'articolo 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, le seguenti parole: « in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge »; « con decorrenza dalla stessa data »; « alla data medesima ».